



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 2004, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 11 DEL CCNL DEL 31 LUGLIO 2009, E DELL'ARTICOLO 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 10 NOVEMBRE 2009

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 74, comma 3, che rinvia ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del decreto legislativo stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera g);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, che ridetermina, tra l'altro, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico amministrativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, di definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 17 maggio 2004 per il quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 31 luglio 2009 per il quadriennio normativo 2006-2009;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo per il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto il 10 novembre 2009, ed in particolare l'articolo 4, relativo agli sviluppi economici all'interno delle categorie;

ACCERTATA la consistenza delle risorse, aventi carattere di certezza e di stabilità, sul Fondo Unico della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare per l'attuazione della menzionata procedura, come certificato positivamente dall'UBBRAC in data 16 novembre 2020;

VISTO l'Accordo, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Organizzazioni sindacali in data 24 novembre 2020, concernente l'attuazione della procedura di selezione finalizzata agli sviluppi economici all'interno delle categorie,

DECRETA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 1

(Indizione della procedura di selezione)

1. È indetta una procedura di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle categorie A e B, riservata al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito P.C.M.), con decorrenza 1° gennaio 2020.

Articolo 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

1. Destinatario delle procedure per i passaggi economici è il personale appartenente alle categorie A e B dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di prestito presso altre amministrazioni o enti pubblici e privati, che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione risulti in servizio ed abbia maturato, al 1° gennaio 2020, una permanenza nel parametro retributivo od equiparato di appartenenza non inferiore a due anni, anche non continuativi.
2. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando siano stati interessati da provvedimenti disciplinari presso la Presidenza o altra pubblica amministrazione, con esclusione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura) previsti dall'articolo 63, comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b) del CCNL 17 maggio 2004, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, ai sensi dell'articolo 80, comma 11, del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009.
3. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposti a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando. In questo caso l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è sospesa e subordinata all'archiviazione del procedimento disciplinare o alla sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.
4. Può altresì partecipare alla procedura selettiva, con riserva, il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare alla data di pubblicazione del bando, qualora il predetto procedimento sia sospeso in attesa di definizione del giudizio penale avviato nei suoi confronti. In tal caso, l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore è comunque sospesa e subordinata alla definizione del giudizio con formula di piena assoluzione, ovvero all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché in caso di archiviazione del procedimento disciplinare o della sua definizione con irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del CCNL 17 maggio 2004.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

(Posti disponibili)

1. I posti disponibili all'interno delle categorie funzionali per ciascun parametro retributivo di sviluppo economico sono ripartiti secondo quanto indicato nell'allegata Tabella n.1, che costituisce parte integrante del presente bando.
2. Ai sensi dell'articolo 80, comma 10, del CCNL 17 maggio 2004, come integrato dall'articolo 11 del CCNL 31 luglio 2009, nell'ambito della Categoria A, il passaggio ai parametri retributivi da F7 a F8 e da F8 a F9 è riservato, per una quota pari al 20% dei posti disponibili, ai dipendenti in possesso di laurea magistrale e di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di master universitario;
 - corso universitario di perfezionamento post lauream;
 - dottorato di ricerca;
 - abilitazione professionalea condizione che i suddetti titoli siano coerenti con il profilo di inquadramento.

Articolo 4

(Presentazione della domanda di partecipazione)

1. A pena di esclusione dalla procedura, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando unicamente la specifica applicazione informatica raggiungibile tramite il link: <http://progressioni-pcm.it> ed inviata a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando ed entro le ore 15.00 del giorno 7 dicembre 2020, dichiarando i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 7 secondo le istruzioni riportate nell'applicazione stessa. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda non sarà più consentito l'accesso al sistema informatico.
2. Nel compilare la domanda i candidati dovranno attenersi strettamente a quanto richiesto dalla menzionata procedura. Ciascun candidato dovrà, pertanto, prestare la massima attenzione nel compilare tutti i campi richiesti, che saranno riferiti a dati validi ai fini della valutazione.
3. Il sistema informatico provvederà automaticamente a comunicare sulla casella di posta elettronica istituzionale del dipendente un PIN dispositivo necessario ad inviare la domanda di partecipazione e ad acquisire le informazioni utili per la selezione. La domanda potrà essere salvata e conservata sulla piattaforma informatica fino all'invio formale tramite il PIN dispositivo; in caso di modifiche successive all'invio, sarà necessario annullare la domanda e procedere ex novo all'inserimento dei dati ed all'invio della domanda tramite il PIN dispositivo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

All'invio della domanda, il sistema informatico inoltrerà una mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del dipendente contenente una copia della stessa.

4. Ad eccezione della copia datata e firmata del documento di riconoscimento e della dichiarazione prevista dal successivo articolo 7, comma 4 (da produrre in formato pdf), non sarà consentito allegare alla domanda di partecipazione alcuna documentazione e/o certificazione, in quanto l'Amministrazione procede al controllo circa la veridicità di quanto dichiarato dai candidati con le modalità previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'articolo 9.
5. In caso di indisponibilità o mancata funzionalità del sistema informatico, l'Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul sito intranet dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione pubblicità legale –, eventuali modalità di invio delle domande sostitutive della suddetta procedura.
6. L'Amministrazione non è responsabile per la mancata ricezione delle domande non imputabile a propria colpa.
7. Al solo personale, in possesso dei requisiti necessari, che presti servizio presso altre pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché al personale impossibilitato, per giustificato motivo, ad accedere alla rete INTRANET nell'intero periodo di presentazione della domanda, sarà data, con il sistema ritenuto più efficace, tempestiva comunicazione del presente bando e delle specifiche istruzioni per la compilazione e l'invio della domanda.
8. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Articolo 5

(Responsabilità del dipendente)

1. La domanda di partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il candidato, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella domanda di partecipazione alla procedura corrisponde a verità.
2. Al riguardo, si rammentano le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto, nonché le conseguenze disciplinari di cui all'articolo 55-quater, lettera d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che espressamente prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso del dipendente in caso di falsità documentali o dichiarative connesse ai fini delle progressioni di carriera.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 6

(Commissione)

1. Ai fini della procedura, con successivo provvedimento sarà nominata una Commissione di valutazione per la verifica dei titoli e di quanto dichiarato dai candidati in merito ai criteri di cui all'articolo 7.

Articolo 7

(Criteri di valutazione)

1. I requisiti previsti dai criteri oggettivi di valutazione devono essere in possesso dei candidati alla data di pubblicazione del bando.
2. Nell'ambito del criterio "Esperienza professionale maturata e performance lavorativa", il candidato non dovrà dichiarare gli anni di servizio (o frazione superiore a sei mesi) prestato nei ruoli della P.C.M., in quanto l'Amministrazione è già in possesso delle relative informazioni
3. Ai candidati che nell'anno 2018 hanno prestato servizio ovvero risultavano assegnati a Strutture della P.C.M., il punteggio relativo ai "Risultati raggiunti nell'anno 2018 dalla struttura di appartenenza" viene attribuito dalla Commissione di valutazione sulla base degli atti d'ufficio
4. I candidati che nell'anno 2018 hanno prestato servizio presso strutture esterne alla P.C.M., possono chiedere alle medesime il rilascio di una dichiarazione, da allegare alla domanda in formato pdf, nella quale si attestino gli esiti dell'attività nelle strutture presso le quali hanno svolto la prestazione lavorativa nell'anno in questione.
5. Per i dipendenti che, nell'anno 2018, hanno prestato servizio presso due o più strutture diverse, il dato relativo ai risultati raggiunti va calcolato pro-quota, in ragione dei giorni/mesi di servizio prestati presso ciascuna di esse, come dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione.
6. Il punteggio totale è attribuito nella misura massima di 50 punti per candidato, secondo i valori indicati nell'allegata Tabella n. 2, che costituisce parte integrante del presente bando.
7. Sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di partecipazione, la Commissione attribuirà a ciascun aspirante un punteggio per ognuno dei citati criteri, nonché il punteggio complessivo.
8. Al termine della procedura di valutazione, ove in ciascun sviluppo economico di cui alla Tabella n.1 emergano posizioni di ex-aequo, al fine dell'attribuzione dell'ultimo posto disponibile è preferito il candidato più anziano di età.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 8

(Graduatorie)

1. Le graduatorie verranno distinte per ogni sviluppo economico di cui alla Tabella n.1 e formate sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato; i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali verranno inquadrati nel parametro retributivo immediatamente superiore a quello rivestito.

Articolo 9

(Controllo delle dichiarazioni del personale)

1. Ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può provvedere in ogni momento, anche successivamente alla definizione delle procedure di selezione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Qualora le verifiche dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento del parametro retributivo superiore, qualora attribuito, e sarà tenuto alle restituzioni delle differenze retributive eventualmente già corrisposte, ferme restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari di legge in materia di licenziamento senza preavviso.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Dipartimento per il personale della P.C.M.
2. I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal dipendente saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

Articolo 11

(Accesso agli atti della procedura)

1. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie finali di cui all'articolo 8.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 12

(Pubblicazione)

1. Il presente bando ed il decreto di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati sul sito intranet dell'Amministrazione (<http://www.pcm.it>), nonché sul sito istituzionale del Governo (<http://www.governo.it>) – Sezione pubblicità legale.

Articolo 13

(Disposizione finale)

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si farà riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Roma, 26 NOV. 2020


IL SEGRETARIO GENERALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA n. 1

CATEGORIA	SVILUPPI ECONOMICI	POSTI DISPONIBILI
A	da F8 a F9	26
	da F7 a F8	93
	da F6 a F7	66
	da F5 a F6	37
	da F4 a F5	50
	da F3 a F4	9
	da F2 a F3	114
	da F1 a F2	32
B	da F8 a F9	71
	da F7 a F8	51
	da F6 a F7	85
	da F5 a F6	48
	da F4 a F5	17
	da F3 a F4	13
	da F2 a F3	2
	da F1 a F2	3
Totale		717



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TABELLA n. 2

Criteria selettivi per le progressioni economiche all'interno delle Categorie

CATEGORIA A			PUNTI
CATEGORIA B	Attività svolta nella Presidenza del Consiglio dei ministri	Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato nei ruoli della PCM nella categoria di appartenenza	0,50
		Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato nei ruoli della PCM in posizioni diverse di categorie inferiori	0,20
	Ulteriore attività svolta nelle Pubbliche Amministrazioni	Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato <u>non nei ruoli della PCM</u> nella categoria di appartenenza	0,20
		Per anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato <u>non nei ruoli della PCM</u> in posizioni diverse di categorie inferiori.	0,10
Totale punti max			15
Esperienza professionale maturata e performance lavorativa	Risultati raggiunti nell'anno 2018 dalla struttura di appartenenza	Obiettivo di performance conseguito tra il 91% e il 100%	9
		Obiettivo di performance conseguito tra il 75% e il 90%	7
		Obiettivo di performance conseguito tra il 50% e il 74%	5
Totale punti max			9
	Attribuzione di incarichi (negli anni 2017-2019)	Incarichi conferiti dall'Amministrazione (1 incarico all'anno per un massimo di 2 incarichi)	0,50
Totale punti max			1
TOTALE PUNTI MAX			25



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CATEGORIA A		PUNTI	
Titoli di studio e culturali; curriculum	Titoli di studio punteggio non cumulabile	Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento	15
		Diploma di laurea triennale	12
		Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado	8,50
		Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado	6
		Diploma triennale rilasciato da istituto professionale	4
		Totale punti max	15
	Titoli culturali punteggi cumulabili	Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento	4
		Diploma di laurea triennale	2
		Dottorato di ricerca	2
		Master di II livello	1,50
		Abilitazione per la libera professione o iscrizione agli albi professionali	1,30
		Master di I livello	0,80
		Corso di specializzazione o di perfezionamento con esami finali presso Università o enti equiparati (per anno accademico)	0,30
	Totale punti max	9	
	Curriculum (negli anni 2017-2019)	Pubblicazioni pertinenti con l'attività lavorativa o docenze nell'interesse dell'Amministrazione (per ciascuna pubblicazione/docenza e per un massimo di 2 titoli)	0,25
Corsi di formazione organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>con esame</u> finale (per ciascun corso e per un massimo di 2 corsi)		0,25	
Totale punti max		1	
TOTALE PUNTI MAX		25	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CATEGORIA B		PUNTI	
Titoli di studio e culturali; curriculum	Titoli di studio punteggio non cumulabile	Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento	15
		Diploma di laurea triennale	13,50
		Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado	12
		Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado	10,75
		Diploma triennale rilasciato da istituto professionale	9,50
		Diploma di scuola secondaria di primo grado	8
		Totale punti max	15
	Titoli culturali punteggi cumulabili	Dottorato di ricerca	2,5
		Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento	1,5
		Master di II livello	1,5
		Diploma di laurea triennale	0,9
		Master di I livello	0,9
		Abilitazione per la libera professione o iscrizione agli albi professionali	0,9
		Corso di specializzazione o di perfezionamento con esami finali presso Università o enti equiparati (per anno accademico)	0,3
	Totale punti max	9	
Curriculum (negli anni 2017-2019)	Pubblicazioni pertinenti con l'attività lavorativa o docenze nell'interesse dell'Amministrazione (per ciascuna pubblicazione/docenza e per un massimo di 2 titoli)	0,25	
	Corsi di formazione organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>con</u> esame finale (per ciascun corso e per un massimo di 2 corsi)	0,25	
Totale punti max	1		
TOTALE PUNTI MAX		25	